



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

**DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE ED URBANE,
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE**

Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 4 aprile 2022 recante <<Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi>> pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'articolo 133;

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 106 nonché l'articolo 216, comma 27-ter, introdotto dall'articolo 128, comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

VISTO l'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successivamente modificato dall'art. 1, commi 398 e 399, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'art. 29, comma 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

VISTO il decreto 4 aprile 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2022;

VISTA la segnalazione pervenuta al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un probabile refuso nell'indicazione del prezzo medio anno 2020 relativo al materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature» riportato nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 4 aprile 2022 – colonna «Prezzo medio 2020 [€]»;

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche effettuate, si è riscontrato che nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 4 aprile 2022 - colonna «Prezzo medio 2020 [€]» -, a causa di un refuso nell'unità di misura di

riferimento dei prezzi, è stato indicato erroneamente il prezzo al kg del materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature» pari a euro 7,60 in luogo del corretto prezzo al kg pari a euro 0,18;

CONSIDERATO che il medesimo rifiuto relativo al prezzo del materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature» è stato altresì rinvenuto nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 4 aprile 2022 - colonna «Prezzo medio [€]» - per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, per cui si rende necessario provvedere parimenti alla rettifica di tali prezzi;

CONSIDERATO che, per consentire il corretto calcolo della compensazione di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e s.m.i. è necessario rettificare il prezzo medio del materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature» indicato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 4 aprile 2022;

DECRETA

Articolo 1

1. Al fine di consentire il corretto calcolo della compensazione di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e s.m.i., da parte del direttore dei lavori, nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 aprile 2022 il prezzo medio anno 2020 relativo al materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature» è rettificato in euro «0,18» in luogo di euro 7,60.
2. Nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 4 aprile 2022 il prezzo medio relativo al materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature» per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 è rettificato: per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in euro «0,17» in luogo di euro 7,32; per l'anno 2007 in euro «0,19» in luogo di euro 8,38; per l'anno 2008 in euro «0,20» in luogo di euro 8,54; per l'anno 2009 in euro «0,20» in luogo di euro 8,81; per l'anno 2010 in euro «0,20» in luogo di euro 8,55; per ciascuno degli anni 2011 e 2012 in euro «0,20» in luogo di euro 8,63; per l'anno 2013 in euro «0,20» in luogo di euro 8,72; per l'anno 2014 in euro «0,21» in luogo di euro 8,87; per l'anno 2015 in euro «0,21» in luogo di euro 8,88; per l'anno 2016 in euro «0,21» in luogo di euro 8,83; per l'anno 2017 in euro «0,19» in luogo di euro 8,36; per l'anno 2018 in euro «0,18» in luogo di euro 7,79; per l'anno 2019 in euro «0,17» in luogo di euro 7,53.
3. Il termine di quindici giorni per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese, fissato dall'art. 1-septies, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e s.m.i., resta stabilito con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2022.
4. Il termine di quarantacinque giorni per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 aprile 2022, da parte dei soggetti indicati all'articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e s.m.i., resta stabilito con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Loredana Cappelloni